



ACCORDO ATTUATIVO AZIENDALE DEL PERSONALE SPECIALISTA AMBULATORIALE AI SENSI DELL'ACN DEL 17 DICEMBRE 2015.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 10 dicembre 2015, n. X/4478, è stata costituita, a partire dal 01 gennaio 2016, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale "Nord Milano" avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Sesto San Giovanni, Viale Giacomo Matteotti n. 83 – 20099 Sesto San Giovanni;
- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", all'art. 2, comma 8, lettera c), stabilisce che le ASST subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle AO;
- con decorrenza 1 gennaio 2016, la ASST Nord Milano è subentrata a tutti gli effetti, in veste di datore di lavoro, nei rapporti contrattuali in essere con la ex A.O. ICP;
- con decreto n. 14059 del 29.12.2016, n. 3537 del 30.3.2017 e n. 3609 del 31.3.2017, a cura della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia sono stati assegnati a questa ASST gli specialisti ambulatoriali degli ex Distretti 6 e 7 dell'ATS di Milano;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

INDICE:

- art. 1 Tutela sindacale (art. 13 dell'ACN 17.12.2015)
- art. 2 Partecipazione a Comitati e Commissioni (art.14 dell'ACN del 17.12.2015)
- art. 3 Pubblicazione degli incarichi (art.18 dell'ACN del 17.12.2015)
- art. 4 Incarico di Responsabili di Branca – funzioni, compiti e compenso
- art. 5 Permessi non retribuiti (art. 33 ACN 17 dicembre 2015)
- art. 6 Mobilità (art. 28 ACN 17 dicembre 2015)
- art. 7 Permesso annuale retribuito
- art. 8 Congedo matrimoniale
- art. 9 Assenze per malattia
- art. 10 Infortunio
- art. 11 Permessi Legge 104/1992 e s.m.i.



art. 12 Libera professione

art. 13 Norma finale

Art. 1 TUTELA SINDACALE (art.13 dell'ACN del 17.12.2015)

1. Per lo svolgimento durante l'attività di servizio dell'attività sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene
2. riconosciuta la disponibilità di 3 (tre) ore annue per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio dell'anno precedente.
3. La segreteria nazionale del sindacato comunica alla SISAC, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, i nominativi dei propri rappresentanti, l'Azienda di appartenenza e le ore assegnate nei limiti di cui al comma precedente. Entro il 31 dicembre, la SISAC trasmette alle Regioni le comunicazioni di competenza. Ogni eventuale variazione in corso d'anno deve essere tempestivamente comunicata alla SISAC da parte del sindacato interessato.
4. Non può darsi seguito ad alcuna assegnazione di ore in assenza di riscontro ufficiale della SISAC alla Regione di appartenenza del rappresentante sindacale.
5. Le ore retribuite di cui al comma 1 sono calcolate, per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici dell'ACN 17.12.2015, nel limite delle ore di incarico settimanale. Le assenze dal servizio per attività sindacale sono comunicate con congruo preavviso, almeno 7 giorni prima, salvo comprovato impedimento, dall'interessato all'Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttività.

Art. 2 PARTECIPAZIONE A COMITATI E COMMISSIONI (art.14 dell'ACN del 17.12.2015)

1. Agli specialisti ambulatoriali e professionisti convenzionati sono corrisposti tutti gli emolumenti e i contributi relativi all'orario di servizio per la partecipazione alle riunioni dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali.
2. Le attività di cui al comma precedente devono essere debitamente comprovate da attestazioni ufficiali.



ASST Nord Milano

3. Le assenze dal servizio per le attività di cui al comma 1 sono comunicate con congruo preavviso, almeno 7 giorni prima, salvo comprovato impedimento, dall'interessato all'Azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali di produttività.

Art. 3 PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI (art.18 dell'ACN del 17.12.2015)

1. L'Azienda, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi, verifica la possibilità di completare l'orario di tutti gli specialisti ambulatoriali e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'Azienda stessa nella medesima branca o area professionale. I medici ed i professionisti, per ciascun turno trimestrale, entro il giorno 5 dei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre, possono manifestare la propria volontà di completamento orario direttamente alla Direzione medica del PTP a mezzo posta elettronica aziendale; in tal caso, le ore rese disponibili e da assegnare per il completamento orario finalizzato al raggiungimento del tempo pieno (38 ore settimanali), sono assegnate con priorità ai titolari con maggiore anzianità di incarico. A parità di anzianità prevale il maggior numero di ore di incarico, in subordine l'anzianità di specializzazione ed infine la minore età. Qualora lo specialista ambulatoriale svolga un numero di ore settimanali inferiore a 38 presso l'Azienda ma, complessivamente, abbia già raggiunto il massimale orario settimanale in forza di altre contrattualizzazioni, resta in capo all'Azienda la scelta discrezionale di attendere o meno la risoluzione del contratto relativo alle ore assegnate da altre Aziende, in considerazione delle esigenze assistenziali e delle liste di attesa.
2. Allo specialista ambulatoriale o professionista che rinunci al completamento (dopo aver manifestato la volontà all'acquisizione di ore aggiuntive) di cui al comma precedente è preclusa la possibilità di partecipare alla assegnazione di incarichi nella stessa Azienda per un anno, fatte salve le condizioni permanenti e documentate di impedimento alla autonomia per raggiungere le sedi previste.
3. Espletate le procedure di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle Aziende per l'attivazione di nuovi incarichi, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di quelli resisi disponibili, vengono pubblicati dalla Azienda sede del Comitato Zonale di riferimento sull'albo o sul sito aziendale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese, specificando se si tratta di incarichi a tempo indeterminato o determinato, di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20 dell'ACN del 17 dicembre 2015. Contestualmente l'Azienda procederà a comunicare alle OO.SS. firmatarie copia della richiesta di pubblicazione.
4. Gli incarichi pubblicati ai sensi del comma precedente non sono frazionabili in sede di assegnazione.
5. Qualora la pubblicazione degli incarichi inerenti una branca specialistica o area professionale, di cui all'ACN del 17 dicembre 2015, contenga la richiesta di possesso di particolari capacità professionali, la scelta dello specialista



ASST Nord Milano

ambulatoriale o del professionista avviene previa valutazione da parte di una commissione tecnica aziendale, nominata dall'Azienda, composta da tre specialisti o professionisti della medesima branca/area professionale designati dal Comitato Zonale, che definisce altresì le procedure ed individua il componente con funzioni di Presidente.

L'Azienda assegna gli incarichi ai candidati ritenuti idonei dalla commissione di cui al presente comma secondo quanto previsto all'art. 19 per gli incarichi a tempo indeterminato e quanto previsto all'art. 20 per gli incarichi a tempo determinato.

6. In sede di pubblicazione degli incarichi di psicologia e psicoterapia, le Aziende devono specificare se gli stessi sono destinati a medici specialisti in psicologia o a professionisti psicologi.
7. Per quanto attiene la procedura di cui al comma 1, l'ufficio amministrativo competente, riceve la richiesta di turni da pubblicare da parte dei soggetti preposti, entro e non oltre il giorno 10 del mese antecedente la pubblicazione, sottopone la richiesta al vaglio della Direzione aziendale e, acquisito il parere, procede ad individuare gli specialisti a cui proporre l'assegnazione di detti turni. Le comunicazioni con gli specialisti interessati avvengono mediante posta elettronica aziendale e, qualora la richiesta non sia riscontrata entro il termine stabilito nella relativa comunicazione, gli stessi si intenderanno rinunciatari. Non sono considerate giustificazioni valide, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il malfunzionamento della casella di posta per mancato utilizzo e l'assenza dal servizio. Una volta terminata l'istruttoria interna, l'ufficio preposto procede a pubblicare in apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", sia i turni da pubblicare, sia le risultanze della procedura in parola, al fine di dare adeguata informazione agli specialisti, nonché alla cittadinanza.

Art. 4 INCARICO DI RESPONSABILI DI BRANCA – FUNZIONI, COMPITI E COMPENSO

1. L'incarico di Responsabile di Branca (RDB) ha, come obiettivo, l'armonizzazione tra istanze e fabbisogni professionali dei medici specialisti ambulatoriali, ferma restando l'autonomia e la responsabilità professionale dei singoli medici specialisti, con particolare riferimento ai seguenti compiti:
 - a. rilevare i fabbisogni professionali che derivano dai cambiamenti organizzativi introdotti dalla Direzione;
 - b. proporre modelli, procedure, comportamenti che migliorino la qualità dell'offerta sanitaria agli utenti e che tengano conto dei vincoli di efficienza, efficacia ed economicità;
 - c. proporre azioni volte a prevenire disservizi, comportamenti impropri dell'Azienda, reclami e quant'altro sia di nocimento all'immagine del medico, dell'infermiere e del Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso;



- d. rilevare il fabbisogno formativo ai fini dell'assolvimento ECM;
 - e. realizzare periodici incontri (almeno 1 al trimestre), con gli Specialisti che afferiscono alla propria area di riferimento, con redazione di verbale secondo lo standard aziendale;
 - f. proporre e partecipare ad appositi progetti di coordinamento che abbiano come obiettivo l'integrazione dei percorsi sanitari tra MMG, medici specialisti ambulatoriali e Medici ospedalieri con particolare riguardo all'integrazione delle cure in pazienti cronici e all'organizzazione dell'erogazione di prestazioni secondo il modello CReG;
 - g. collaborare alla realizzazione delle attività e delle progettualità del Referente AFT.
2. Il Responsabile di Branca attua, relativamente al servizio specialistico di branca, gli indirizzi programmatori e organizzativi stabiliti dalla Direzione Aziendale.
 3. Secondo quanto previsto dalla Legge 23/2015 ed in linea con la DGR 5113/2016 con riferimento all'obiettivo di garantire la presa in carico del paziente, all'individuazione delle necessità di ricostruire la filiera erogativa tra ospedale e territorio, definendo anche protocolli e percorsi diagnostico terapeutici assistenziali comuni, i RDB armonizzeranno la loro attività con la Direzione Medica del presidio di appartenenza e con il Dipartimento funzionale di riferimento, indipendentemente dal luogo di lavoro.
 4. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni sopra indicate, è riconosciuto, un compenso lordo onnicomprensivo pari ad euro 450,00 mensili, la cui erogazione è subordinata a molteplici presupposti, individuati dall'articolo 7, punto 2, dell'Accordo Integrativo Regionale del 18 giugno 2007 e che possono riassumersi:
 - a. le funzioni di Responsabile di Branca sono svolte anche al di fuori dall'orario di servizio;
 - b. danno luogo ad un debito orario aggiuntivo che non può essere inferiore a 8 ore mensili;
 - c. in mancanza della resa del predetto debito mensile, non può essere riconosciuto il relativo compenso di euro 450,00 mensili.
 5. Eventuali ore eccedenti le 8 ore mensili, specificatamente richieste e autorizzate dal Direttore del Presidio Territoriale dei Poliambulatori, sono considerate come attività di servizio agli effetti degli articoli 41, 46 e 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali del 17 dicembre 2015 scorporate dal computo per la valutazione delle performance individuali.
 6. L'attività resa per lo svolgimento dell'incarico è adeguatamente giustificata mediante l'obbligatoria timbratura automatizzata. Con cadenza annuale il Responsabile di Branca deve produrre apposita relazione circa le attività svolte, i risultati ottenuti e le



ASST Nord Milano

proposte di miglioramento al Direttore del Presidio dei Poliambulatori in attuazione delle intese con lo stesso convenute circa lo svolgimento dei predetti compiti.

7. I RDB sono individuati in numero di nove per le seguenti aree, purchè nell'area operino almeno cinque sanitari convenzionati ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente; Cardiologia, Radiodiagnostica, Ginecologia, Orl, Oculistica, Odontoiatria, Fisiatria-+Ortopedia, Dermatologia, Discipline mediche residue, Discipline chirurgiche residue. Sono valutabili eventuali aggregazioni che non seguano il principio di divisione classico in branche chirurgiche e mediche.
8. Possono accedere all'incarico di Responsabile di Branca gli specialisti che hanno almeno 10 ore settimanali di incarico da almeno un anno.
9. Il Responsabile di Branca viene individuato per mezzo di una selezione, pubblicizzata sul sito istituzionale aziendale ed effettuata mediante colloquio e valutazione del curriculum da parte di una Commissione presieduta dal Direttore Sociosanitario e composta dal Direttore Sanitario Aziendale e dal Direttore del Presidio dei Poliambulatori. Il Responsabile di Branca viene nominato dal Direttore Generale.
10. L'incarico di Responsabile di Branca ha durata triennale, con conferma annuale, in esito alla valutazione della relazione di cui al comma 6, a cura del Direttore del Presidio dei Poliambulatori che esprime la proposta di valutazione finale dell'operato del Responsabile di Branca alla Direzione Aziendale che esprime parere definitivo di conferma o revoca.
11. Al termine del triennio, su proposta del Direttore del Presidio dei Poliambulatori, la Direzione aziendale rinnova per un ulteriore triennio il Responsabile di Branca o procede alla richiesta di selezione per le posizioni che non intende confermare.
12. In caso di cessazione di un Responsabile di Branca, l'individuazione del sostituto avviene esclusivamente mediante procedura di selezione.

Art. 5 PERMESSI NON RETRIBUITI (art. 33 ACN 17 dicembre 2015)

1. Ferme restando le indicazioni dell'art. 33 dell'ACN 17 dicembre 2015, le parti concordano che le causali che danno luogo alla possibilità di richiedere una assenza non retribuita, **debitamente documentata**, sono le seguenti:

- gravi motivi personali e/o familiari;
- motivi di studio;
- partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale;
- comprovate necessità.

Per quanto riguarda, le "comprovate necessità", non programmabili, si conviene sulle seguenti motivazioni:



ASST Nord Milano

- a) Convocazione da parte di organismi istituzionali;
 - b) Esecuzione di esami medici personali non altrimenti differibili;
 - c) Assistenza sanitaria a parenti e affini (fino al 2° grado);
 - d) Assenza per lutto di parenti e affini fino al 3° grado;
 - e) Nascita di figli (padre);
 - f) Motivi di particolare urgenza oggettiva, documentata, con verificata gravità.
2. Tale permesso, può essere concesso ai tempi indeterminati per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio. Per l'incarico annuale a tempo determinato, la durata massima di assenza non retribuita è di 60 giorni all'anno; tale periodo è proporzionalmente ridotto in riferimento alla durata dell'incarico, sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione o recuperare le ore non rese.
 3. Verificata la sussistenza dei requisiti sopracitati ed in caso di accoglimento della richiesta, qualora non si realizzi la sostituzione, il medico specialista può richiedere di recuperare le ore oggetto dell'assenza non retribuita a condizione che le agende contengano pazienti prenotati, che non è possibile riallocare entro 15 giorni. Lo specialista è tenuto a recuperare le ore oggetto del permesso non retribuito in orari e luoghi stabiliti dal dirigente di riferimento.
 4. Sarà compito del Dirigente Medico di Direzione di Presidio di competenza comunicare alla Spedalità l'attivazione dell'agenda dedicata al recupero del permesso non retribuito o verificare la visibilità al sistema di prenotazione.
 5. Le ore oggetto di recupero, ai sensi di questo accordo, dovranno essere erogate entro la fine del mese successivo a quello dell'assenza, non potranno superare il monte ore dell'assenza autorizzata e saranno riconosciute, ai fini economici e contrattuali, a regime ordinario.

Art. 6 MOBILITA' (art. 28 ACN 17 dicembre 2015)

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 2 dell'ACN del 17.12.2015, per esigenze di diverse Aziende del medesimo ambito zonale o di altre Aziende, possono essere attivate procedure di mobilità interaziendale.
2. In tal caso, anche su domanda dello specialista ambulatoriale o professionista interessato e, fermo restando il mantenimento dell'orario complessivo di incarico, previo parere delle Aziende di provenienza e di destinazione, i provvedimenti sono adottati nel rispetto dei criteri generali concordati, in sede regionale, in materia di mobilità.
3. L'azienda favorisce l'istituto della mobilità al fine di accorpare tutte le ore contrattuali in un unico soggetto Aziendale.



Art. 7 PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 31, comma 3 dell'ACN del 17.12.2015, il periodo di permesso, è fruito almeno all'80% a giornata intera e per la parte rimanente può essere frazionato in ore; è utilizzato durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo. Per giornata intera si intende l'intero turno da espletare, indipendentemente dalla durata.
2. Secondo quanto stabilito dall'art. 31, comma 2 dell'ACN del 17.12.2015, a richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30 (trenta) giorni, il permesso, autorizzato dall'Azienda, è fruito in uno o più periodi programmati, qualora siano presenti più specialisti convenzionati per la stessa branca, tenendo conto delle esigenze operative dell'Azienda.
Se il permesso è chiesto fuori dai termini di preavviso, esso sarà concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio o che il richiedente garantisca la sostituzione.
3. Secondo quanto stabilito dall'art. 31, comma 4 dell'ACN del 17.12.2015, per gli specialisti ambulatoriali che fruiscono dell'indennità di rischio da radiazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, detto periodo è elevato di altri 15 (quindici) giorni (riposo biologico), comprese festività e giorni non lavorativi, da prendere in unica soluzione entro l'anno, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a sette volte e mezzo l'orario di incarico settimanale.

Art. 8 CONGEDO MATRIMONIALE

Secondo quanto stabilito dall'art. 31, comma 9, dell'ACN del 17.12.2015, allo specialista ambulatoriale, titolare di incarico a tempo indeterminato, spetta un congedo matrimoniale retribuito non frazionabile di 15 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a due volte e mezzo l'orario di incarico settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio e non oltre il trentesimo giorno dalla data del matrimonio. Detto congedo retribuito è riconosciuto allo specialista ambulatoriale, titolare di incarico a tempo indeterminato, ai sensi della L. 76/2016, anche a coloro che contraggono "unione civile".

Art. 9 ASSENZE PER MALATTIA

Secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, dell'ACN del 17.12.2015, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni del medico competente dell'Azienda, le assenze per ricovero ospedaliero o day hospital e per le citate terapie salvavita, debitamente certificate, non sono computate nel periodo di conservazione dell'incarico, senza retribuzione. Lo specialista è tenuto a



presentare conforme istanza al Medico competente per il tramite dell'U.O. Risorse Umane e Organizzazione.

Art. 10 INFORTUNIO

Secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 6, dell'ACN del 17.12.2015, l'Azienda può disporre controlli sanitari, in relazione allo stato di malattia o di infortunio denunciati, secondo le modalità e le procedure previste dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

Art. 11 PERMESSI LEGGE 104/1992 e s.m.i.

Secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 7 dell'ACN del 17.12.2015, agli specialisti ambulatoriali si applicano le norme di cui al comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92, in proporzione all'orario settimanale di attività.

Il limite dei tre giorni/mese è da considerarsi maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale orario (38 ore settimanali); i permessi sono da fruire solo per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale.

Art. 12 LIBERA PROFESSIONE

1. Le OO.SS. rappresentative parteciperanno alle sedute del Comitato di Garanzia per la Libera Professione. Ciascuna OO.SS si impegna a proporre i rispettivi rappresentanti in numero di due (titolare e supplente).

Art. 13 NORMA FINALE

1. Il presente Accordo conserva la sua efficacia sino alla stipulazione di un successivo accordo integrativo, fatte salve eventuali e diverse disposizioni contrattuali e legislative.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni, degli Accordi collettivi nazionali e/o regionali e tutte le norme vigenti nel tempo.

Milano, 24 ottobre 2018





**L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE**

nelle persone di:

Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi	
Dr. Marco Paternoster	
Dr. Cesare Candela	
Dr.ssa Pamela Moser	
Dr. Lelio Viverit	
Dr. Carlo Montaperto	



Per le OO.SS.

SIGLA	NOMINATIVO	FIRMA
SUMAI	dr. <u>RADACCI ADRIANO</u>	
	dr. <u>CORRADO QUADRINI</u>	
	dr. <u>LUIGI BORTO</u>	
	dr. <u>ROMA</u>	
CISL MEDICI	dr. _____	
	dr. <u>LUIGI QUARACCIONE SANDO</u>	
	dr. <u>LUIGI BORTO</u>	
	dr. <u>MAZZACANE DANICO</u>	

Milano, 24 ottobre 2018

